Allegato 5 (schema di) CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

selezione;

per la realizzazione del progetto ""
selezionato a mezzo Avviso pubblico del/,
per il finanziamento di progetti finalizzati all'accrescimento delle competenze e delle abilità
professionali dei delegati / operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale")
L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di in Roma, presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (codice
fiscale 80237250586), nella sua sede di Via Fornovo n. 8, intervengono:
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e
Passive del Lavoro, (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, di seguito
per brevità, indicato come "Ministero", rappresentato da,, in virtù d
- da una parte
E E
, con sede in, (codice fiscale / Partita IVA
), di seguito, per brevità, indicato come "Ente", rappresentato/a da, nato
a il/, in qualità di,
- dall'altra parte
Le suindicate Parti
PREMESSO
- che con decreto direttoriale n del//_ sono state avviate le procedure per la selezione d
progetti, da ammettere a finanziamento, "FINALIZZATI ALL'ACCRESCIMENTO DELLE
COMPETENZE E DELLE ABILITA' PROFESSIONALI DEI DELEGATI / OPERATORI DELLE
PARTI SOCIALI IN MATERIA DI DIALOGO SOCIALE", con contestuale approvazione di Avviso
pubblico per l'indizione di della detta selezione;
- che con Avviso pubblicato in data/_/_ il Ministero ha effettivamente indetto tale procedura d

- che con decreto direttoriale del//_ il Ministero ha approvato la graduatoria finale dei progetti
presentati a valere dell'Avviso detto, precedentemente stilata da Commissione di valutazione
appositamente formata;
- che il progetto presentato da (titolo), risulta collocato, all'interno di tale
graduatoria, in posizione utile per il finanziamento;
- che occorre quindi disciplinare, con il presente atto, le condizioni ed i termini tutti che andranno a
regolare il costituendo rapporto di sovvenzione:
Tanto premesso, le Parti suindicate,
convengono
tutto quanto segue.
ARTICOLO 1
NORME REGOLATRICI
L'esecuzione della convenzione è regolata:
a) dalle condizioni contenute nella presente convenzione;
b) dal Progetto presentato dall'Ente;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato;
d) dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale concernente la gestione del FSE 2007-
2013 – PON "Governance e azioni di sistema" OB. 1;
e) dalla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009;
f) dal codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ARTICOLO 2
OGGETTO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte dell'Ente del progetto
"", sub allegato 1 unito alla presente convenzione (di seguito, per brevità, solo
"Progetto"), selezionato a tale effetto nell'ambito della procedura indetta con l'Avviso pubblico del
MLPS n/, in premessa individuato.

L'Ente - il quale dichiara ad ogni effetto di legge che le attività progettuali oggetto del presente atto non beneficiano di alcun altro finanziamento pubblico, comunitario o nazionale - curerà la realizzazione del progetto, nel rispetto dei contenuti, delle modalità e della tempistica descritte nell'Avviso pubblicato, nonchè nella proposta progettuale dal medesimo presentata.

Quale contributo per la realizzazione del progetto detto, il Ministero del Lavoro concede un finanziamento a fondo perduto secondo i termini e le modalità indicate al successivo art. 3.

Nella realizzazione del progetto, l'Ente sarà in ogni caso tenuto, in conformità all'Avviso pubblicato, ad adeguarsi alle direttive ed alle indicazioni che potranno essere all'uopo fornite dal Comitato tecnico di cui all'art. 7 dell'Avviso medesimo, oltrechè ovviamente a quelle eventualmente provenienti dello stesso Ministero.

ARTICOLO 3

CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO

A fronte della realizzazione del suindicato Progetto, il Ministero concede un finanziamento a fondo
perduto dell'importo massimo di € (), da liquidarsi in
favore dell'Ente a rimborso delle spese ammissibili dal medesimo effettivamente sostenute per le
attività realizzative del Progetto.
Tale finanziamento viene posto a carico del PON FSE 2007-2013 "Governance e Azioni di
Sistema", Asse I,

Il finanziamento suindicato verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 35 % dell'importo complessivo verrà liquidata successivamente alla comunicazione di avvio delle attività da parte dell'Ente, previa consegna, da parte del medesimo, di documentazione attestante l'avvenuta costituzione di idonea garanzia fidejussoria per pari importo, secondo i termini indicati al successivo art. 8;
- una ulteriore quota pari al 35 % dell'importo complessivo verrà liquidata successivamente alla certificazione e dimostrazione, da parte dell'Ente, di aver sostenuto spese ammissibili, in funzione delle attività realizzative del Progetto, per un importo non inferiore al valore della prima quota liquidata, anche in questo caso previa consegna, da parte dell'Ente, di

documentazione attestante l'avvenuta costituzione di idonea garanzia fidejussoria per pari importo, secondo i termini indicati al successivo art. 8;

 il saldo del contributo di spettanza verrà determinato ed erogato a seguito dell'esperimento di verifica amministrativo-contabile - da parte dei servizi ispettivi del Ministero - sul rendiconto delle attività e spese progettuali predisposto dall'Ente (da presentarsi secondo i termini e le modalità stabilite al successivo art. 6).

In ipotesi di saldo negativo, l'Ente sarà ovviamente tenuto alla restituzione della maggior somma percepita, oltre agli interessi legali maturati dalla data di accredito del finanziamento sino a quella di restituzione della somma dovuta.

ARTICOLO 4

SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

L'ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole previste dalla normativa comunitaria e nazionale citata in premessa.

In ogni caso, per essere considerati ammissibili a rimborso, i costi inseriti nel rendiconto finale dovranno essere, salvo altro:

- a) necessari alla realizzazione del progetto;
- b) temporalmente riferiti al periodo decorrente dalla data della presente Convenzione e la data di conclusione delle attività, indicata al successivo art. 5;
- c) verificabili attraverso fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente comprovanti l'avvenuta effettuazione della spesa.

ART. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà efficace dal giorno successivo a quello di comunicazione all'ente dell'avvenuta conclusione dell'iter dei controlli *ex lege* previsti.

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro dodici mesi decorrenti da tale data, secondo i termini indicati al paragrafo 3 dell'Avviso di selezione pubblicato.

ART. 6

CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE VERIFICHE RENDICONTUALI E RELAZIONE FINALE

All'atto della richiesta della seconda quota di pagamento ed in funzione della medesima, l'Ente è tenuto a trasmettere, oltre alla prevista garanzia fideiussoria, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, attestante in via analitica le spese (ammissibili a rimborso) sostenute, alla data, per la realizzazione delle attività progettuali, con indicazione del pari analitica dei relativi giustificativi di spesa.

Entro trenta giorni dal termine di chiusura della attività progettuali, l'Ente dovrà quindi trasmettere analitico rendiconto di tutte le spese (ammissibili) sostenute per la realizzazione del progetto, sempre con analitica indicazione dei relativi giustificativi di spesa.

Tali giustificativi dovranno contestualmente mettersi a disposizione - a richiesta - dei servizi ispettivi del Ministero, ai fini dell'effettuazione della prevista verifica rendicontale finale.

Più specifiche modalità di trasmissione dei dati e documenti detti potranno essere definite e comunicate dal Ministero in corso di rapporto, con obbligo per l'Ente di pronto adeguamento.

Tutti gli adempimenti di cui sopra avverranno in conformità alla normativa di riferimento per le sovvenzioni in ambito FSE ed in particolare secondo le indicazioni contenute nella Circolare del MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009.

Unitamente al rendiconto conclusivo, l'Ente dovrà essere altresì trasmettere relazione finale descrittiva dell'intero l'intervento posto in essere, con indicazione dei risultati raggiunti, nonchè degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma predefinito.

L'Ente si impegna senza riserve a fornire agli organi di controllo del Ministero, della Commissione UE e di ogni altra Autorità competente in materia tutte le informazioni necessarie al monitoraggio ed alla verifica delle attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 7

VARIANTI PROGETTUALI

Il Ministero, su richiesta scritta e motivata da parte dell'Ente, sentito eventualmente il Comitato tecnico di cui al paragrafo 7 dell'Avviso pubblicato, potrà autorizzare - non avendone comunque mai l'obbligo - in presenza di obiettive, sopravvenute circostanze, eventuali variazioni al progetto iniziale, ivi inclusa la sostituzione dei destinatari degli interventi programmati, a condizione che le suindicate varianti non alterino in alcun modo le finalità e la sostanza del progetto.

ARTICOLO 8

FIDEJUSSIONE

La fideiussione prevista da presentarsi a corredo della richiesta del primo e del secondo pagamento - a garanzia delle restituzione, ove necessaria per qualsiasi causa, degli importi oggetto dei pagamenti medesimi, maggiorati degli interessi di legge - deve essere rilasciata da una compagnia assicurativa ovvero da un istituto bancario ovvero da parte di intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993.

La fidejussione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.

La stessa dovrà valere fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e comunque fino alla dichiarazione di svincolo da parte del Ministero.

ARTICOLO 9

IRREGOLARITÀ E RIMEDI

In caso di inadempimenti o gravi ritardi nella realizzazione del progetto, nonché nell'esecuzione delle prescrizioni contenute nella presente convenzione, il Ministero fisserà un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l'Ente sarà tenuto a conformarsi alle richieste dal Ministero, ovvero fornire controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, il Ministero potrà revocare i benefici concessi.

La concessione del finanziamento stanziato potrà comunque essere revocata, salvo altro, qualora l'Ente:

a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Ministero, l'esecuzione del progetto

finanziato;

- b) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- c) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso citato in premessa e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- d) eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- e) non rispetti le regole di pubblicità di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 10

PUBBLICITÀ

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione della presente convenzione, l'Ente è tenuto ad evidenziare che il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea – FSE 2007-2013 PON "Governance e Azioni di Sistema", impiegando a tal fine i loghi ufficiali dell'Unione Europea, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

ARTICOLO 11

CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti della presente convenzione, e per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'Autorità giudiziaria competente sarà esclusivamente quella del Foro di Roma.

Agli effetti amministrativi e giudiziari, l'Ente dichiara il proprio domicilio legale in ______.

ARTICOLO 12

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Ente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività di cui alla presente convenzione, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

Il Ministero è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a

cose o persone che possono verificarsi nell'attuazione del progetto di cui trattasi.

ARTICOLO 13

ONERI FISCALI

ONERI I ISCALI
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà
dato causa.
Questo atto, redatto in tre originali, si compone di n facciate.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
Per il Ministero Per l'Ente
Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'Ente dichiara di ben conoscere ad approvare
specificatamente le condizioni di cui agli artt. 9 (Irregolarità e rimedi) ed 11 (Controversie e
domicilio legale).
Per l'Ente